

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2188

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E GLI AFFARI REGIONALI

(COSTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(DE LORENZO)

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 20,
recante differimento di termini in materia di assistenza sanitaria

Presentato il 1° febbraio 1993

ONOREVOLI DEPUTATI! — In materia di esenzioni dalla quota di partecipazione dei cittadini alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, l'articolo 6 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto l'emana-

zione di un apposito decreto per regolare il rilascio da parte delle unità sanitarie locali di contrassegni autoadesivi in numero corrispondente a quello delle ricette concesse in esenzione del pagamento della quota fissa sulla singola prescrizione e della quota di partecipazione alla spesa farmaceutica (i così detti bollini), in favore dei soggetti esentati, ai sensi

dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8.

Per effetto dell'articolo 18, comma 8, del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il rilascio di tali contrassegni doveva essere effettuato entro il 1° febbraio 1993.

Tale procedura ha ingenerato notevoli difficoltà e disagi per i cittadini interessati in quanto si sono accumulati i

tempi di attuazione della normativa, connessi sia alla consegna dei contrassegni alle unità sanitarie locali da parte dell'Istituto poligrafico dello Stato che al rilascio dei necessari documenti ai cittadini stessi.

Al fine di ovviare alle difficoltà lamentate viene stabilita, con il provvedimento in questione, una proroga al 15 febbraio 1993 del cennato termine per il rilascio dei contrassegni di esenzione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 20, recante differimento di termini in materia di assistenza sanitaria.

Decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 1993.

Differimento di termini in materia di assistenza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre un breve differimento del termine per il rilascio da parte delle unità sanitarie locali dei contrassegni per le prescrizioni farmaceutiche in favore dei cittadini esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con il Ministro della sanità;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. È differito al 15 febbraio 1993 il termine del 1° febbraio 1993, stabilito dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo alla decorrenza degli effetti della disciplina sulla determinazione del tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa stessa per i soggetti esenti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio
dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordi-
namento delle politiche co-
munitarie e gli affari regio-
nali*

DE LORENZO, *Ministro della sa-
nità*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.